



# Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa di INPS e INAIL

## A.C. T.U. 556 e abb.

Dossier n° 322 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
21 novembre 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 556 e abb.
Titolo:	Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché delega al Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali dei medesimi enti
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	XI Lavoro
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

### Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge **C. 556 (Damiano ed altri)**, **C. 2210 (Baldassarre ed altri)**, **C. 2919 (Placido ed altri)** interviene in materia di organizzazione degli enti pubblici previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), prevedendo, in particolare, la **reintroduzione del Consiglio di amministrazione** e la ridefinizione dei compiti di tutti gli organi degli istituti. Il provvedimento reca, inoltre, **due deleghe legislative Governo** per il riordino degli **organi collegiali territoriali** di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Il testo unificato si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1** definisce il nuovo ordinamento interno di INPS e INAIL, disponendo innanzitutto che per quanto non previsto dalla legge, esso è determinato mediante regolamenti emanati ai sensi dell'[articolo 17 della legge n.400 del 1988](#).

Sono **organi degli istituti** il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza, il direttore generale e il collegio dei sindaci.

Il **presidente** ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza.

Il **consiglio di amministrazione** è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza assoluta dei loro componenti.

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza.

Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza, delibera ogni triennio il piano industriale; predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale; propone la nomina del direttore generale e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali; trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta.

Il **consiglio di strategia e vigilanza** è composto di 15 membri per l'INPS e di 16 membri per l'INAIL.

I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e, in particolare, definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione; esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*; predispone e adotta il bilancio sociale; presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

Il **direttore generale** è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

Per quanto concerne i compiti, il direttore generale ha, in particolare, la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto; assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali.

Il **collegio dei sindaci** è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' previsto, quindi, un **comitato scientifico**, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

L'**articolo 2** prevede due **deleghe legislative al Governo** per ridefinire ordinamento, composizione e compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL.

L'**articolo 3** abroga le disposizioni vigenti incompatibili con le nuove norme e prevede che si proceda al rinnovo degli organi degli istituti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; inoltre, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i **regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti**.

L'**articolo 4** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le **indennità di carica spettanti agli organi** (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, direttore generale e collegio dei sindaci) di INPS e INAIL. I maggiori oneri finanziari previsti, pari a 700.000 euro per l'anno 2018 e a un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, sono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#).

## Relazioni allegare o richieste

Ai progetti di legge originari, tutti di iniziativa parlamentare, era allegata la sola relazione illustrativa.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia oggetto del testo unificato.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di **potestà legislativa esclusiva statale "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, Cost.

## Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 2** prevede **due deleghe legislative al Governo** per ridefinire ordinamento, composizione e compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS e dei comitati consultivi provinciali dell'INAIL.

L'**articolo 3, comma 3** prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i **regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti**.

L'**articolo 4, comma 1**, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le **indennità di carica spettanti agli organi** (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di strategia e vigilanza, direttore generale e collegio dei sindaci) di INPS e INAIL.

cost322	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro